

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Assemblea legislativa regionale

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE  
Roma 30 settembre – 1 ottobre 2010

**Progetti di legge regionali di particolare interesse**

A cura di: Monica Bernardi

**PROGETTO DI LEGGE  
DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE**

**ISTITUZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE TELEMATICO DELLA REGIONE PIEMONTE**

Sulla base della competenza regionale statutaria in tema di pubblicazione di leggi e regolamenti regionali (art. 123, comma 1, Cost.) e sul solco tracciato dagli articoli 47 e 61 dello Statuto piemontese - che prescrivono la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale rispettivamente delle leggi e degli atti amministrativi regionali -, il progetto di legge in esame intende conferire al Bollettino ufficiale telematico valore di strumento esclusivo di comunicazione istituzionale e di pubblicità legale, andandone così a sostituire la versione cartacea.

La proposta trova il suo presupposto sostanziale nel fatto che il progresso tecnologico-informatico consente oggi di assicurare alla forma digitale di un testo, quelle garanzie di autenticità, integrità e conservazione (di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale") che in passato solo la versione cartacea era in grado di salvaguardare.

Con l'intervento in esame, la Regione Piemonte intende porsi in linea con quanto sta avvenendo a livello nazionale ed in altri ordinamenti.

In particolare, i recenti interventi statali hanno previsto che le amministrazioni pubbliche da un lato riducano le spese per stampa e pubblicazioni, dall'altro impieghino strumenti di comunicazione informatica e telematica.

Tale processo è stato inaugurato dall' art. 27 Taglia carta del D.L. 25 giugno 2008 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito nella legge 133/2008, che ha previsto per le amministrazioni pubbliche l'obbligo a partire dal 1 gennaio 2009 di ridurre del 50% rispetto al 2007 la spesa della stampa di ogni pubblicazione prevista da leggi o regolamenti

L'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" ha portato a termine il suddetto processo di smaterializzazione prevedendo una fattispecie a formazione progressiva per cui:

- a partire dal 1° gennaio 2010 le Pubbliche Amministrazioni possono produrre gli effetti di pubblicità legale di atti e provvedimenti amministrativi anche attraverso la pubblicazione sui rispettivi siti Internet;
- a partire dal 1° gennaio 2011 cessa la possibilità di produrre effetti di pubblicità legale mediante la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti in forma cartacea.

Le Regioni che, ad oggi, risultano aver attribuito valore ufficiale esclusivamente al Bollettino Ufficiale telematico sono:

- Toscana con L. R. 23 aprile 2007, n. 23 "Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e accesso agli atti)";

- Campania con art. 27 Digitalizzazione del Bollettino ufficiale della Regione Campania della L. R. 19 gennaio 2009, n. 1 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2009”;
- Emilia-Romagna con L. R. 6 luglio 2009, n. 7 “Ordinamento del Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 9 settembre 1987, n. 28”;
- Valle d’Aosta con L. R. 23 luglio 2010 n. 25 “Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli Enti locali”.

Si procede all’analisi del progetto di legge in esame.

Dall’ art. 1 traspaiono due esigenze.

Anzitutto quella di favorire, attraverso la previsione di unico strumento di pubblicazione, la chiarezza e la trasparenza dell’informazione istituzionale: il Bollettino redatto in forma digitale e diffuso telematicamente sull'apposita sezione del sito Internet ufficiale della Regione Piemonte è infatti istituito quale strumento esclusivo di comunicazione istituzionale e di pubblicità legale.

Chiara è poi la volontà di non limitarsi alla mera trasposizione del Bollettino Ufficiale cartaceo sul mezzo Internet (in Piemonte, tra l’altro, già dal D.P.G.R. 29 luglio 2002 n. 8 la versione telematica affianca quella cartacea) ma di predisporre gli strumenti atti a garantire il rispetto dei requisiti (di cui al Codice dell’Amministrazione digitale) di autenticità, intesa come esatta identificazione dell'autore e del sottoscrittore, di integrità, intesa come certezza che il documento non abbia subito variazioni e di conservazione del documento digitale.

Con la previsione del Bur quale parte essenziale del sito ufficiale della Regione Piemonte, l’art. 2 va ad attuare l’art. 54 del d.lgs. 82/2005, che elenca le informazioni che i siti istituzionali devono contenere per agevolare l’informazione e la partecipazione: gran parte delle tipologie di atti elencati nel comma 1 del citato art. 54 sono infatti normalmente pubblicati sul Bollettino.

La cura e la gestione amministrativa del Bollettino Ufficiale telematico continuano ad essere affidate ad una specifica struttura regionale, i cui compiti sono stati notevolmente aumentati; quanto alla periodicità della pubblicazione sul sito non è più previsto un giorno canonico di pubblicazione ma un limite "minimo" di uscite, che non può scendere sotto la cadenza di un numero a settimana.

L’art. 3, rispondendo all’istanza di trasparenza ed innovando rispetto alla prassi precedente, dispone che gli atti amministrativi vengano pubblicati sul Bollettino tendenzialmente in forma integrale, (cosa resa possibile anche dal fatto che non esistono più vincoli dovuti all’occupazione di spazi cartacei con conseguenti spese) fatto salvo il rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilità, necessità e non eccedenza nel trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli atti medesimi, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

La struttura amministrativa regionale competente alla redazione del Bollettino Ufficiale telematico, in accordo con le strutture che hanno predisposto l’atto, decide in merito alle parti dell’atto da non diffondere per motivi di riservatezza.

I commi 4 e 5 dell’articolo in esame prevedono che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico degli atti amministrativi della Regione Piemonte ha l’efficacia

giuridica stabilita dall' art. 29 della legge regionale n. 7 del 2005 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e che gli organi della Regione hanno la facoltà di disporre in merito all'efficacia giuridica della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico dei propri atti amministrativi. Viene qui confermato quanto già disposto dal vigente Regolamento regionale di disciplina del Bollettino Ufficiale, emanato con DPGR 29 luglio 2002, n. 8/R ossia che un atto amministrativo è pienamente efficace a prescindere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale salvo che una norma di legge non ne subordini l'efficacia alla previa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. E' comunque sempre in facoltà degli organi regionali competenti dichiarare all'interno dell'atto quale valore giuridico assume la pubblicazione sul Bollettino (per esempio, deliberazione di Giunta che dispone in merito all'inizio della sua vigenza facendola decorrere alla pubblicazione in un determinato Bollettino).

Per gli atti recettizi, che comunque hanno efficacia dalla notificazione al destinatario a prescindere dalla pubblicazione, quest'ultima, anche se assume mero valore di pubblicità-notizia, resta comunque essenziale sotto il profilo della trasparenza e del diritto di accesso, oltre a poter fungere da momento dal quale dedurre la piena conoscenza di un atto pubblicato ai fini della sua impugnazione da parte di un controinteressato che non abbia ricevuto la notificazione.

Il contenuto del Bollettino Ufficiale telematico è disciplinato all'art 5 che prevede un elenco (non tassativo) degli atti da pubblicare. Il comma 1 dà rilevanza all'indice sistematico costruito in modo da consentire una rapida individuazione, consultazione ed eventuale stampa dei singoli atti pubblicati sul Bollettino.

L'art. 6 si occupa della diffusione del Bollettino Ufficiale telematico, anche al fine di evitare il digital divide. Stante la quasi totale copertura del territorio regionale del servizio di banda larga e considerata la crescente progressiva alfabetizzazione informatica della cittadinanza, la diffusione del sito ufficiale Internet della Regione Piemonte è tendenzialmente garantita alla generalità dei cittadini; sarà comunque possibile consultare il Bollettino presso gli URP della Regione Piemonte, le biblioteche degli enti locali; la redazione del Bollettino sarà inoltre tenuta ad inviare a cittadini, che ne facciano richiesta e che risiedano in zone non ancora servite dalla banda larga, uno o più atti di interesse dietro versamento di un contributo.

Sempre al fine agevolare l'informazione e la partecipazione, l'art. 7 prevede che ogni cittadino ha il diritto di chiedere alla redazione del Bollettino Ufficiale l'invio, presso una casella di posta elettronica previamente indicata, degli atti pubblicati in corrispondenza a una determinata materia dell'indice sistematico.

Ad un'esigenza di certezza del diritto rispondono gli articoli 8, 10 e 11 che disciplinano modalità e tempistiche del procedimento di pubblicazione, compresa l'entrata in vigore, rispettivamente di leggi e regolamenti regionali, decreti del Presidente e deliberazioni di Giunta, decreti del Presidente e deliberazioni degli organi collegiali del Consiglio regionale.

Da ultimo rileva l'art. 9 per cui i testi pubblicati sul Bollettino telematico si presumono conformi all'originale (che muniti del visto e del timbro del Presidente della Regione, sono inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Piemonte conservata presso la Presidenza della Giunta) e costituiscono testo legale dell'atto normativo stesso sino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione dell'originale o di copia conforme.

**PROGETTO DI LEGGE  
DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE DELL' ABRUZZO**

**NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI**

Con il presente progetto di legge la Regione Abruzzo, andando ad abrogare la legge regionale 31 luglio 2001 n. 30, che attualmente disciplina la materia, intende tutelare in modo più articolato ed efficace gli interessi dei consumatori e degli utenti, rendendoli maggiormente consapevoli dei loro diritti e delle loro scelte, promuovendo un rapido accesso alla giustizia, innalzando in modo trasparente il livello qualitativo dei prodotti e dei servizi.

Il riconoscimento e la tutela del ruolo economico e sociale dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e servizi è perseguito (art. 1) tramite la promozione e il sostegno di forme associative volte a garantire diritti fondamentali quali tutela alla salute, sicurezza e qualità di prodotti e servizi, informazione commerciale veritiera comprensibile e verificabile, erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità efficienza ed economicità, fruizione di servizi di tutela giudiziale e stragiudiziale trasparenti imparziali e con tempistiche brevi. Si può notare come la prospettiva si ampi rispetto all'elenco (sempre non tassativo di cui alla L. R. 30/2001), sintomo dell'evoluzione giuridica economica e sociale da cui la materia in questione è stata coinvolta nell'ultimo decennio.

Rispetto alla vigente l.r. 30/2001, il progetto di legge (art. 2) conferisce maggiore rilevanza alla Consulta regionale dei consumatori e degli utenti (CRUC), che è l'organismo, con compiti propositivi, consultivi, di raccordo, monitoraggio e studio, di cui si avvale la Regione per perseguire le finalità di cui sopra e di cui il successivo art. 3 disciplina composizione (2 rappresentanti delle associazioni iscritte, assessore e direttore della direzione regionale competenti in materia) e modalità di funzionamento.

Al fine di contrastare la violazione dei diritti dei consumatori-utenti da parte di imprenditori o amministratori di imprese nonché di promuovere l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità, efficienza ed economicità, l'art. 7 prevede in capo alla CRUC un'attività di controllo consistente nella possibilità di prendere visione ed estrarre copia senza spesa alcuna della documentazione sulla gestione di Società a capitale pubblico o partecipate da Enti pubblici o relativa ad attività istituzionali regionali (proposte di legge, delibere, determinazioni, Bollettini ufficiali) oltre che di formulare, sulla base dei documenti acquisiti, studi e proposte per migliorare la qualità dei servizi pubblici locali e la produzione di beni e servizi.

E' previsto (art. 8) che la CRUC, al fine di monitorare l'efficienza e l'adeguatezza degli Enti pubblici e delle Aziende pubbliche e private che operano nei campi di interesse, istituisca l'Osservatorio sulle attività commerciali e sui pubblici servizi, di cui fanno parte i componenti delle Associazioni iscritte nel Registro regionale dei consumatori e utenti.

Il "Registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti" è istituito all'art. 4 che ne sancisce requisiti di iscrizione e incompatibilità, con una normativa più puntuale e rigorosa rispetto a quella vigente. La normativa transitoria (art. 14) sancisce che sono iscritte di diritto nel nuovo Registro le associazioni che risultano già iscritte nel Registro di cui alla legge regionale n. 30/2001.

Una disciplina maggiormente articolata è contemplata anche per il procedimento di iscrizione all'art. 5, che disciplina anche cancellazione e rinnovo.

Con una normativa in gran parte innovativa rispetto a quella di cui alla L. R. 30/2001 sono previsti diversi benefici per le associazioni iscritte nel Registro regionale:

- la possibilità di ricevere (art. 12), a sostegno del loro funzionamento, contributi che vengono concessi annualmente dalla Giunta (tale beneficio è già contemplato dalla normativa regionale attualmente in vigore);
- la possibilità di promuovere, nel rispetto della normativa nazionale, azioni giudiziarie a tutela dei diritti di consumatori ed utenti (art. 6);
- la possibilità di segnalare alle autorità competenti violazioni dei diritti inerenti la materia in questione (art. 7, comma 2);
- la possibilità di richiedere l'effettuazione di analisi e prove tecniche alle Aziende regionali locali in tal senso abilitate (art. 9);
- la trasmissione di comunicazioni telematiche periodiche da parte della Giunta regionale relative ad informazioni concernenti attività istituzionali che interessano i diritti in questione (art. 11, comma 1);
- la trasmissione anche in via telematica di copia delle proposte di legge, delle delibere e dei Bollettini ufficiali relativi alla materia (art. 11 comma 2).

Si segnala infine l'art. 10, che prevede l'istituzione di una Camera di Conciliazione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie commerciali tra consumatori e imprese.

A livello statale, la materia trova oggi la sua disciplina agli articoli da 136 a 140 del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo, che istituisce il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e l'Elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale, prevedendo per le iscritte agevolazioni e contributi oltre alla legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi di consumatori e utenti, con la descrizione della relativa procedura.

Le leggi regionali che sono seguite al suddetto intervento legislativo dello Stato risultano essere le seguenti:

- legge regionale Molise 28 novembre 2005, n. 43 Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti
- legge regionale Puglia 15 maggio 2006, n. 12 Norme per l'attuazione delle politiche a favore dei consumatori e degli utenti
- legge regionale Toscana 20 febbraio 2008, n. 9 Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti
- legge regionale Marche 23 giugno 2009, n. 14 Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti
- legge regionale Veneto 23 ottobre 2009, n. 27 Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo
- legge regionale Piemonte 26 ottobre 2009, n. 24 Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti

# PROGETTO DI LEGGE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DI INIZIATIVA CONSILIARE

## ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE

L'Emilia-Romagna considera trasparenza, informazione e partecipazione quali valori fondamentali su cui il cittadino può basare la propria appartenenza alla comunità, come risulta dall'art. 14 dello Statuto, per il cui comma 1: L'attività della Regione si ispira al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, anche al fine di garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione.

Gli strumenti di partecipazione delle persone e della collettività all'attività istituzionale della Regione sono previsti dal Titolo II (artt. 14-22) dello Statuto emiliano-romagnolo e, per quanto riguarda in particolare l'attività consiliare, dal Titolo V (artt. 40-44) del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa nonché dal suo allegato relativo al Protocollo di consultazione delle associazioni iscritte dell'Albo generale delle associazioni che intendono partecipare all'attività consiliare (istituito con delibera assembleare n. 146/2007).

La scelta di ampliare gli spazi per l'esercizio della democrazia partecipativa ha poi costituito la ratio della L. R. 9 febbraio 2010, n. 3 Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

Il presente progetto di legge si inserisce nel quadro normativo che si è sinteticamente esposto per rispondere a due esigenze emergenti negli ultimi tempi: da un lato alla crescente attenzione nei confronti della trasparenza amministrativa, dall'altro all'avvertita necessità di rigore nel contenimento e qualificazione della spesa pubblica.

In particolare, esso prevede che la Regione persegua l'obiettivo di agevolare il diritto di accesso e di informazione dei cittadini dotandosi di adeguati strumenti di comunicazione della propria attività e specificamente tramite la creazione dell'Anagrafe pubblica degli eletti (artt. 1 e 2).

A tal fine Assemblea legislativa e Giunta regionale rendono disponibili sui propri siti internet le seguenti informazioni:

- per ciascun eletto all'Assemblea legislativa regionale, per il Presidente della Regione e per ogni componente della Giunta (art. 3):
  - i dati anagrafici, professionali e patrimoniali;
  - le cariche ricoperte, le indennità, i rimborsi e/o gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dalla Regione;
  - gli atti presentati con relativi iter;
  - il quadro delle presenze ai lavori della Giunta, dell'Assemblea e delle Commissioni di cui fa parte nonché i voti espressi sui provvedimenti adottati;
- relativamente alla propria attività (art. 4):
  - l'elenco delle proprietà immobiliari della Regione e la loro destinazione d'uso;
  - l'elenco degli incarichi esterni con indicazione, per ciascuno, di ufficio proponente, oggetto, tipologia, data di conferimento, scadenza o rinnovo,

eventuali rapporti tra consulenti e società controllate o partecipate dalla Regione e relativi importi;

- i dati relativi a ciascuna Società controllata o Ente partecipato dalla Regione;
- resoconto e/o tracce audio/video relativi alle sedute e agli argomenti in discussione nelle Commissioni ed Aula assembleare.

I suddetti dati verranno inseriti nel portale della Regione Emilia-Romagna (art. 5), previa acquisizione di parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 154, comma 4, del d.lgs. n. 196/2003 (art. 6).

L'applicazione delle disposizioni del progetto di legge vengono, infine (art. 7) estese ai Presidenti, Vice-Presidenti, Amministratori delegati e Direttori regionali di nomina regionale.

Per quanto riguarda le altre Regioni, risulta aver legiferato in materia solo la Campania:

- legge regionale Campania 06 agosto 2010, n. 9 Anagrafe pubblica degli eletti. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione.

Progetti di legge che prevedono l'anagrafe degli eletti risultano nelle Regioni Lazio, Piemonte Toscana e Veneto.